

ALL. A)

## PROCEDURA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LRT 42/1998 - "SERVIZI AUTORIZZATI"

### 1. Fattispecie

La presente procedura si applica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 e dell'art. 14 della LRT n. 42/1998, ai **servizi di trasporto pubblico locale non programmati**, aventi le seguenti caratteristiche:

- servizi automobilistici interprovinciali (sono esclusi i servizi che interessano il territorio di una sola provincia in quanto di competenza provinciale)
- servizi automobilistici extraurbani complementari ed adduttivi alla rete dei servizi ferroviari
- servizi di cui sopra che interessano il territorio della Regione Toscana e di un'altra Regione, con percorso prevalente nel territorio della Regione Toscana (sono esclusi i servizi che interessano il territorio di oltre due regioni, in quanto di competenza statale).

### 2. Presentazione dell'Istanza

Ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3 della LRT n. 42/1998, la domanda di autorizzazione deve essere redatta in conformità allo schema approvato con apposito Decreto Dirigenziale e, pertanto, essere comprensiva di:

- istanza e dichiarazione concernente il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'effettuazione del servizio secondo il modello allegato al presente disciplinare (all. 1)
- modulistica finalizzata alle verifiche antimafia secondo il modello allegato al presente disciplinare (all. 2).

Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati:

- 1) il programma di esercizio del servizio**, comprensivo della planimetria con l'indicazione del percorso, delle fermate e degli orari, specificando, per ciascuna fermata, l'esatta collocazione e se la medesima coincide o meno con fermate/paline già esistenti;
- 2) l'elenco degli autobus** destinati allo svolgimento del servizio richiesto, specificandone numero di telaio e targa e con la specifica dichiarazione che gli stessi non sono stati oggetto di finanziamento pubblico, anche parziale, non ancora completamente ammortizzato, ai sensi del comma 10 dell'art. 14 della LRT 14/1998;
- 3) il sistema tariffario** con l'indicazione dei titoli di viaggio e delle relative tariffe, nonché le eventuali prestazioni o servizi compresi nella stessa.

**L'istanza deve recare marca da bollo da € 16,00**. In caso di presentazione a mezzo pec, la scansione deve evidenziare l'avvenuta apposizione della marca da bollo debitamente annullata e deve essere accompagnata da dichiarazione del richiedente di aver effettivamente corrisposto l'imposta di bollo mediante apposizione della marca, contenuta nel modello di istanza allegato al presente disciplinare (all. 1).

### 3. Verifica di ammissibilità dell'istanza

Al momento in cui perviene l'**istanza**, vengono verificati i seguenti aspetti, che la rendono ammissibile:

- fattispecie rientrante nella competenza regionale ex art. 10 comma 1 o ex art. 14 comma 13 della LRT 42/1998;
- utilizzo dello schema di domanda approvato dalla Regione Toscana o comunque presenza di uguali contenuti nell'istanza e nella dichiarazione sostitutiva in merito ai

- requisiti;
- presenza di tutti gli allegati, come sopra indicati.

**Dalla data di ricezione dell'istanza decorrono 90 giorni per l'adozione del relativo provvedimento autorizzatorio o di diniego, ai sensi dell'art. 14, comma 8, LRT 42/1998.**

In caso di documentazione carente e/o mancante, viene inviata pec con richiesta di integrazione documentale, mediante la quale si sospendono i termini.

#### **4. Istruttoria sulla domanda**

Una volta verificata l'ammissibilità dell'**istanza**, viene avviata l'istruttoria sui seguenti aspetti, che la rendono accoglibile:

##### **a) istruttoria amministrativa:**

- iscrizione del richiedente alla competente CCIAA per l'attività in questione;
- iscrizione del richiedente al REN - Autorizzate all'Esercizio della Professione Trasporto Persone ai sensi del Regolamento 1071/CE/2009 e del DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2015;
- certificazione antimafia nella forma delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs.159/2011;

##### **b) istruttoria tecnica** in relazione alla compatibilità dei servizi da autorizzare con quelli programmati in essere, da effettuarsi:

- nella fase transitoria (dall'aggiudicazione provvisoria sino alla stipulazione del contratto con il gestore unico, a seguito della gara espletata dalla Regione per l'affidamento del servizio di TPL in lotto unico) mediante richiesta di nullaosta alle Province interessate territorialmente dalla tratta oggetto dell'istanza (ai sensi del comma 6 dell'art. 14 della LRT 42/1998) entro 7 giorni dal ricevimento dell'istanza e le Province hanno 90 giorni per rispondere (con relativa sospensione del termine per il procedimento di autorizzazione);
- a regime (dopo la stipulazione del contratto con il gestore unico) mediante istruttoria interna agli uffici della Regione Toscana (ai sensi del comma 5 dell'art. 14 della LRT 42/1998) da condursi entro i 90 giorni complessivi del procedimento,

Nel caso in cui non vi siano servizi programmati nel tratto interessato dall'istanza, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 14, l'autorizzazione viene rilasciata nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, fatta salva l'acquisizione del nulla osta ai fini della sicurezza, nonché previa verifica dei requisiti.

#### **5. Autorizzazione**

L'**autorizzazione** si intende rilasciata nel seguente modo:

- 1. a seguito di esito positivo dell'istruttoria amministrativa e tecnica**
- 2. entro 90 giorni dal recepimento della domanda, salvo sospensioni del termine**
- 3. con Decreto Dirigenziale pubblicato sulla banca dati della Regione Toscana, recante in allegato il programma di esercizio, l'elenco dei mezzi, il sistema tariffario**
- 4. previo ritiro da parte del richiedente di copia del Decreto, recante una marca da bollo da € 16,00 ogni 100 righe a carico del richiedente, il quale costituisce titolo per l'esercizio del servizio, la cui copia deve essere detenuta su ogni mezzo circolante.**

Nel caso in cui l'istruttoria tecnica non dia esito positivo:

- ove sia possibile, l'autorizzazione viene rilasciata – previa informativa al richiedente - subordinatamente a prescrizioni di dettaglio, debitamente evidenziate nel Decreto autorizzatorio;
- ove non sia possibile, l'iter autorizzatorio viene sospeso e si avvia un procedimento, con

partecipazione del richiedente, atto a modificare il programma di esercizio proposto e/o il contratto di affidamento dei servizi programmati, ai sensi e secondo le modalità del comma 7 dell'art. 14 della LRT 42/1998.

## **6. Modifiche ed integrazioni all'autorizzazione**

La Regione provvederà ad autorizzare le modifiche e/o integrazioni all'autorizzazione già rilasciata mediante atto espresso ai sensi del comma 11 dell'art. 14 della LRT 42/1998 oppure mediante maturazione del silenzio assenso ai sensi dell'art. art. 3, comma 5, del Regolamento 29/R/2005, alla luce del principio generale di cui all'art. 20 della L. 241/1990.

Pertanto, le modifiche e/o integrazioni all'autorizzazione già rilasciata dalla Regione Toscana devono essere proposte mediante comunicazione formale da parte del soggetto titolare dell'autorizzazione, di norma almeno 30 giorni prima della loro efficacia.

A seguito delle modifiche e/o integrazioni autorizzate – espressamente o con silenzio-assenso – **il titolo per l'esercizio del servizio è costituito dal Decreto dirigenziale di autorizzazione unitamente ai decreti di modifica e/o integrazione ed alle comunicazioni per le quali sia maturato il silenzio assenso.**

**Copia di tale documentazione completa, pertanto, dovrà essere conservata a bordo di tutti i mezzi posti in circolazione.**

## **7. Durata dell'autorizzazione - verifiche e controlli periodici**

Fatto salvo che il Decreto autorizzatorio preveda un termine specifico, le autorizzazioni emesse ai sensi dell'art. 14 della LRT 42/1998 hanno durata illimitata, come previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento 29/R/2005.

In corso di esercizio del servizio:

- **l'azienda è obbligata a comunicare la perdita o la modifica dei requisiti sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione;**
- **la Regione verifica periodicamente il permanere del possesso dei requisiti** di rilascio dell'autorizzazione, con cadenza almeno triennale, per quanto di competenza, anche mediante la richiesta di una nuova dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto autorizzato;
- la Regione effettua - d'ufficio e/o su segnalazione dell'utenza - controlli ispettivi sull'esercizio del servizio, finalizzati alle verifiche di cui al Regolamento 9/R/2005.

## **8. Obblighi ulteriori per il richiedente**

Sono ulteriori obblighi del soggetto richiedente, **che non sono condizione per il rilascio dell'autorizzazione (in quanto non rientranti nelle competenze regionali), ma sono condizione per il legittimo esercizio del servizio**, i seguenti:

- il rispetto di quanto previsto dall'art. 87 del Codice della Strada;
- il conseguimento del nulla osta dei Comuni alle fermate ed all'instradamento, laddove necessario;
- ogni altro adempimento imposto da norme vigenti.